

XVI legislatura

A.S. 1175:

"Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare"

Novembre 2008
n. 24



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 (Disposizioni in materia di enti irrigui)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 (Programma SFOP)</i>	<i>9</i>

Articolo 1

(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)

Il presente articolo, con la lettera a) del comma 1, sostituisce la vigente normativa recata dal comma 1088 della legge n. 296 del 2006 (LF per il 2007), nel senso di prevedere un credito di imposta per gli anni 2008 e 2009, nella misura del 50% del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intesi ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità¹ (ai sensi dell'articolo 32 del regolamento CE 1698/2005 del 20 settembre 2005), in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

Tale disposizione è rivolta alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea ed alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto allegato I anche se costituite in forma cooperativa.

Si rammenta che la precedente normativa prevedeva un'esclusione dalla base imponibile del reddito di impresa, pari al 25% del valore degli investimenti² in attività di promozione pubblicitaria realizzata da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri, a decorrere dal 2007.

¹ Purché non sia rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.

² In eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame si va invece a sostituire il comma 1089 della medesima legge n. 296 del 2006, nel senso di specificare che il credito di imposta per le imprese diverse dalle piccole e medie di cui al comma 1088, così come sopra novellato, che non producono prodotti compresi nell'allegato I del citato trattato istitutivo della Comunità europea, è riconosciuto nei limiti degli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti *de minimis*) di cui al regolamento CE 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

La precedente normativa prevedeva che l'esclusione dal reddito d'impresa fosse elevata al 35% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari ed al 50% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera.

Infine la lettera c) del comma 1 dell'articolo in discorso modifica il vigente comma 1090 della citata legge n. 296 del 2006, nel senso di escludere il citato beneficio fiscale per i soggetti svolgenti lavoro autonomo.

Inoltre sopprime il terzo periodo del comma 1090 in argomento, escludendo pertanto la possibilità per gli imprenditori agricoli di optare, per l'utilizzo del credito d'imposta, per un importo pari ad un terzo del beneficio consentito³.

³ Tale possibilità era riconosciuta solo in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE.

La RT non considera la norma. La relazione illustrativa al ddl evidenzia che la nuova formulazione dei commi 1088 e 1089 (lettere a) e b)) utilizza la copertura finanziaria esistente ai sensi della vigente normativa e circoscrive l'intervento ai soli anni 2008 e 2009.

Invece la disposizione contenuta nella citata lettera c) modifica parzialmente il testo del comma 1090, che limita lo strumento del credito di imposta agli anni 2007, 2008 e 2009.

Tali modifiche si rendono necessarie dopo che la Commissione europea⁴ ha approvato lo schema di decreto attuativo del regime di aiuti in questione, nelle modalità sopra delineate. Poiché la normativa è operativa obbligatoriamente nel corso del 2008, se ne rende necessaria una rapida applicazione al fine di escludere la perdita di risorse finanziarie.

Viene inoltre evidenziato che la presente norma era già inserita nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 27 febbraio scorso (Atto di Governo n. 235 della XV legislatura) e che la nuova disciplina dettata dalla Commissione europea, da un lato consente ad alcune categoria di imprese di beneficiare del credito di imposta sino al 50% delle spese ammissibili, dall'altro esclude dal beneficio le grandi imprese agroindustriali, fatta eccezione per il regime *de minimis*, e riduce fortemente le spese realmente ammissibili, escludendo la pubblicità sui prodotti specifici delle singole imprese.

Al riguardo si evidenzia che la nuova disciplina contenuta nelle lettere a) e b) sembra introdurre una nuova modalità di definizione dei

⁴ Con decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008.

soggetti beneficiari del credito di imposta in parola. Infatti ne delimita l'accesso secondo la tipologia di grandezza (se medio/piccole imprese o differenti da queste) e secondo il prodotto agroalimentare commercializzato (se rientrante o meno nell'allegato I del citato trattato della Comunità europea).

Ciò posto, mentre ad una prima interpretazione risulta plausibile quanto esposto nella relazione illustrativa in merito alla citata lettera c), che limita soggettivamente lo strumento del credito di imposta, poiché esclude i soggetti svolgenti attività di lavoro autonomo, occorre per contro evidenziare che con riferimento alla tipologia di investimenti che danno diritto al credito d'imposta in argomento, la versione originaria agevolava esclusivamente gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria, mentre la nuova disposizione fa riferimento, in forma del tutto generica, agli "investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi", anche se esclude, a differenza della precedente normativa, la pubblicità sui prodotti specifici delle singole imprese.

Peraltro, ai sensi del nuovo comma 1088 della citata legge n. 296 del 2006, la percentuale di credito di imposta è ora pari al 50% del valore dei suddetti investimenti a fronte di diverse ed, in alcuni casi, più basse percentuali previste nella disciplina originaria (precedenti commi 1088 e 1089 della legge n. 296 del 2006, che prevedevano percentuali del 25% o del 35% o del 50%).

Ciò posto, non potendo disporre di informazioni quantitative in merito, si sottolinea che risulta non agevole poter, *a priori*, verificare se la nuova disciplina "riduce fortemente le spese realmente ammissibili", così come espone la relazione illustrativa.

Inoltre va considerato che nulla viene precisato in merito alle modalità di utilizzo del credito d'imposta maturato.

Con riferimento a tale aspetto va tenuto presente che le nuove disposizioni, a differenza delle precedenti, non ripropongono alcun riferimento alla base imponibile del reddito di impresa, diversamente da quanto riportavano i precedenti commi 1088 e 1089.

E' per tali motivi che appare indispensabile che il Governo fornisca chiarimenti circa l'adeguatezza dell'impegno di spesa in precedenza quantificato nei citati 40 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, pur trattandosi di un limite massimo di spesa.

Articolo 2

(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato)

La norma proroga al 30 giugno 2009 il termine entro il quale gli operatori del settore devono procedere, nell'ambito del contingente di biodiesel ammesso ad agevolazioni fiscali - secondo quanto previsto dall'articolo 22-*bis* del D.Lgs. n. 504 del 1995 - a miscelare i quantitativi assegnati con il gasolio, ovvero a trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, a immetterli in consumo.

La RT non considera la norma. La relazione illustrativa motiva la norma con la circostanza che non è ancora avvenuta l'assegnazione del contingente per l'anno 2008, dal momento che il decreto ministeriale contenente i criteri di assegnazione del contingente

annuale di biodiesel ammesso ad agevolazioni fiscali (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2008, n. 156) è entrato in vigore il 12 ottobre 2008; di conseguenza, in mancanza di una proroga, trattandosi di agevolazione fiscale, il contingente si azzererebbe alla data del 31 dicembre prossimo. La relazione illustrativa afferma inoltre che dal punto di vista finanziario l'articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, si rileva che la proroga in esame, spostando il termine relativo ad un'agevolazione fiscale dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, appare suscettibile di determinare una traslazione all'esercizio 2009 di minori entrate previste nel bilancio per il 2008. In particolare, appare verosimile aspettarsi che gran parte delle minori entrate previste nel bilancio per il 2008 in relazione all'aliquota ridotta dell'accisa sul biodiesel incida sull'esercizio 2009, dal momento che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, a breve distanza dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, l'assegnazione agli operatori dei quantitativi di biodiesel agevolato per il 2008 non è ancora avvenuta.

In merito, appare opportuno che il Governo predisponga la RT, fornendo i necessari chiarimenti sull'impatto finanziario della disposizione.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di enti irrigui)

I commi da 1 a 3 attribuiscono all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) un contributo straordinario di 5.600.000 euro a valere sugli interessi attivi riversati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n. 248 del 2007⁵. Fino al 31 marzo 2009 le somme erogate a mente del citato contributo straordinario non sono soggette ad esecuzione forzata purché siano destinate esclusivamente alla gestione ordinaria.

La RT evidenzia che la gestione commissariale non è stata in grado di far fronte agli impegni finanziari e che il contributo straordinario è necessario a far fronte alla gestione fino al 31 dicembre 2008.

Al riguardo, al fine di escludere ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni relativamente agli elementi considerati per la determinazione del contributo straordinario, con il chiarimento se questo sia ritenuto sufficiente a far fronte agli oneri di tutti i contratti in essere o solo a quello citato dalla RT, relativo alla manutenzione e gestione dell'adduttore del Sinni.

⁵ L'articolo 26, comma 6, del decreto legge n. 248 del 2007 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di effettuare la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità.

Inoltre, al fine di appurare la corretta copertura finanziaria dell'onere in questione, ulteriori chiarimenti andrebbero forniti circa l'ammontare degli interessi attivi maturati e l'utilizzabilità di importi per i quali è già previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

I commi 4 e 5 prorogano di un ulteriore anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano. All'onere pari a 271.240 euro per l'anno 2009 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 202 del 2005 concernente misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria⁶.

La RT conferma l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate per la copertura finanziaria della disposizione.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare, atteso che trattasi di un onere contenuto e che la RT conferma la effettiva sussistenza delle necessarie risorse sull'autorizzazione di spesa posta a copertura dell'onere⁷.

⁶ Il capitolo sul quale insistono le suddette risorse è il 2275 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Da una interrogazione effettuata in data 12 novembre 2008 sulla banca dati della RGS risulta una disponibilità di competenza di 4.417.892,10 euro.

⁷ Si tratta di 8 mln euro annui a decorrere dal 2007 per la temporanea sospensione dei termini di versamenti tributari e contributi.

Articolo 4
(Programma SFOP)

La norma pone a carico delle disponibilità del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'UE nel settore pesca e acquicoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999 e valutati in 50 mln di euro.

La RT afferma che l'onere di 50 mln di euro deriva dalla sommatoria dell'addebito relativo alla chiusura della programmazione SFOP - Misura spada per un importo di 15.524.012 euro e dalla situazione finanziaria dell'attuazione accrediti/impegni risultante dalla verifica effettuata dall'IGRUE - Ragioneria generale dello Stato relativamente al programma SFOP 1994/1999 per un importo di circa 35 mln di euro. La disposizione oltre a concludere positivamente il progresso amministrativo finanziario della programmazione SFOP in esame evita il blocco degli investimenti SFOP 2000-2006.

Al riguardo, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa l'effettiva sostenibilità della riduzione del citato fondo di rotazione, fermi restando gli altri obiettivi di intervento previsti a legislazione vigente.

Inoltre, al fine di valutare la congruità della copertura finanziaria andrebbero esplicitati esattamente gli oneri da coprire, atteso che la sommatoria dei valori forniti dalla RT forniscono un valore, sia pure

di poco, superiore a quello indicato nella norma (35.000.000 + 15.524.012).

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>